



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
34	01/03/2022	50	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658 - Ottemperanza Sentenza TAR Campania - Salerno n. 1859 del 03/08/2021.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B199A6D89692C13C6C4F0201A594065589561FBE

Frontespizio Allegato : D37C4D8AEE6DDC4341540A8C6DC47D09E52A0A9F



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
34	01/03/2022	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658 - Ottemperanza Sentenza TAR Campania - Salerno n. 1859 del 03/08/2021.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 30 del 01/02/2021, pubblicato sul BURC n.14 del 08.02.2021, è stato emesso dallo Staff 50 17 92 parere di assoggettabilità a VIA per il progetto di *“Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6”* presentato da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. e contrassegnato con CUP 8658;
- b. che il proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha presentato ricorso al TAR Campania Salerno sez. Il reg. n. 588/2021 per l’annullamento del richiamato D.D. n. 30/2021;
- c. che il TAR Campania Salerno sez. Il ha emesso sul citato ricorso reg. n. 588/2021 ordinanza n. 134/2021 mediante la quale, fissando la successiva udienza pubblica per la trattazione del merito per il giorno 27/10/2021, accoglie l’istanza cautelare stabilendo quanto segue: *“Ritenuto pertanto, anche nel reciproco interesse delle parti, che l’istanza cautelare possa essere favorevolmente apprezzata nel senso di disporre che la Regione intimata, in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le Amministrazioni coinvolte, proceda al riesame della questione controversa, allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate e, se del caso, rivalutare le determinazioni adottate, entro e non trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica”*;
- d. che alla luce di quanto richiesto dal TAR Campania Salerno Sez. Il nella predetta ordinanza n. 134/2021, il progetto in parola è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/06/2021, ha deciso di rettificare le conclusioni della relazione istruttoria redatta dal dott. Paolo Mirra, funzionario dello Staff 50 17 92 e assegnatario della stessa, presentata nella seduta del 14/01/2021;
- e. che l’esito della Commissione del 03/06/2021 è stato notificato, in ottemperanza alle tempistiche fissate dal TAR Campania Salerno nell’ordinanza n. 134/2021, all’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota dello Staff 50 17 92 prot. reg. n. 316930 del 14/06/2021 per il seguito di competenza;
- f. che con Decreto Dirigenziale n. 158 del 25/06/2021, emesso dallo Staff 50 17 92, è stato rettificato il precedente D.D. n. 30/2021 nella parte relativa alle conclusioni della relazione istruttoria presentata dal dott. Paolo Mirra nella seduta della Commissione del 14/01/2021;
- g. che il proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha presentato, avverso il D.D. n. 158/2021, ricorso al TAR Campania Salerno sez. Il per motivi aggiunti, notificato all’Avvocatura della Regione Campania ai sensi della L. n. 53/1994 in data 09/07/2021;

CONSIDERATO:

- a. che il TAR Campania Salerno con sentenza breve n. 1859 del 03/08/2021 ha definito il giudizio (R.G. n. 588/2021) proposto dalla soc. Di Maio Francesco S.r.l. ritenendo fondato il ricorso introduttivo e annullando, pertanto, il D.D. n. 30/2021 *“per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l’esito del riesame”* e dichiarando, altresì, nullo il D.D. n. 158/2021 *“per violazione del disposto dell’ordinanza cautelare n. 134 del 1305.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte”* e *“allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate”*;
- b. che il proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha presentato ricorso per ottemperanza al TAR Campania Salerno sez. Il (R.G. 1452/2021) per l’esecuzione della sentenza n. 1859/2021, notificato all’Avvocatura Regionale in data 06/10/2021;

RILEVATO:

- a. che con propria nota prot. n. 0538073 del 29/10/2021 lo Staff 50 17 92 ha comunicato al proponente Di Maio Francesco S.r.l. la riedizione del potere amministrativo in esecuzione della sentenza TAR Salerno n. 1859/2021 con convocazione dello stesso, e degli enti coinvolti, in apposita riunione tecnica fissata per il giorno 15/11/2021;
- b. che, all’esito della Riunione Tecnica tenutasi in data 15/11/2021 con il proponente e con gli Enti interessati al fine di adottare un nuovo provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza TAR Salerno n. 1859/2021, è stato emesso apposito verbale sottoscritto dalle parti alla

luce del quale l'intervento in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame delle Commissioni VIA/VI/VAS;

- c. che la Commissione VI/VI/VAS, nel corso della seduta del 01/03/2021, sulla base dell'istruttoria condotta dal dott. Paolo Mirra – funzionario dello Staff 50 17 92 cui la stessa è stata assegnata – e delle risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 15/11/2021 in contraddittorio con la società proponente Di Maio Francesco S.r.l. e con gli altri Enti coinvolti, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L'istruttore Mirra ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento il dott. Paolo Mirra.

La Commissione aveva già esaminato il progetto nella seduta del 16.12.2021 determinandosi come segue:

“La Commissione dopo ampia discussione chiede al dott. Paolo Mirra di svolgere approfondimenti istruttori e di formulare una motivata”

Il progetto “modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi” Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA), proponente: Di Maio Geom. Francesco s.r.l. è stato oggetto di:

14.01.2021 Discussione nella seduta della Commissione VIA-VAS-VI;

01.02.2021 Decreto Dirigenziale n.30 del 01.02.2021 “PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO “MODIFICA DI UN IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALLA VIA SANTA MARIA A VICO 6” - PROPONENTE DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. -CUP 8658.”;

12.04.2021 Notifica del ricorso della Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l. avverso il D.D. n. 30 del 01.02.2021; 13.05.2021 Pubblicazione dell'ordinanza cautelare TAR Sa Sez. II n. 134/2021 con la quale si dispone “che l'istanza cautelare possa essere favorevolmente apprezzata nel senso di disporre che la Regione intimata, in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le Amministrazioni coinvolte, proceda al riesame della questione controversa, allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate e, se del caso, rivalutare le determinazioni adottate”;

03.06.2021 Discussione nella seduta della Commissione VIA-VAS-VI ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare TAR Sa n. 134/2021;

25.06.2021 Decreto Dirigenziale n.158 del 25.06.: “PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO “MODIFICA DI UN IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALLA VIA SANTA MARIA A VICO 6” - PROPONENTE DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. -CUP 8658” con il quale si determina “di rettificare di conseguenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 03/06/2021, il D.D. n. 30 del 01/02/2021 emesso dallo Staff 50 17 92 e pubblicato sul BURC n.14 del 08/02/2021, sostituendo il punto 1. del decretato” con riferimento cioè ai quantitativi di rifiuti indicati;

04.08.2021 Notifica della Sentenza n. 1859/21 del TAR Sa Sez. II con la quale si annulla il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 “per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l'esito del riesame” ed è dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021 “per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare

n. 134 del 1305.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte” e “allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate”;

27.10.2021 Trasmissione all'Ufficio da parte dell'Avvocatura Regionale del ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della detta sentenza, proposto dalla Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l. e notificato alla Regione in data 06.10.2021;

29.10.2021 Trasmissione al proponente della nota prot. n. 0538073 di riedizione del potere amministrativo in esecuzione della sentenza TAR Sa n. 1859/2021 con convocazione dello stesso e degli enti coinvolti alla riunione tecnica del 15.11.2021;

15.11.2021 Riunione Tecnica con il proponente e gli Enti interessati al fine di adottare un nuovo provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza TAR Sa n. 1859/2021.

Come anticipato, con nota prot. reg. n. 538073 del 29/10/2021 è stata indetta una riunione tecnica, per il giorno 15.11.2021 alle ore 11,00, al fine di adottare un nuovo provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza TAR Sa n. 1859/2021, fermo restando, come chiarito anche al proponente nella nota di convocazione alla riunione prot. n. 0538073 del 29.10.2021, che l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato.

ESTRATTO DEL RESOCONTO DELLA RIUNIONE TECNICA del 15.11.2021:

“Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 11, in modalità videoconferenza, Sono presenti:

- l'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- il Geol. Paolo Mirra dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di istruttore tecnico inerente l'istruttoria della Verifica di VIA;
- la Dr.ssa Adele Lagi, della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino, delega pervenuta il 10.11.2021;
- L'Ing. Filippo Pengue, dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- l'Ing. Gianluca Scoppa, dirigente dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno;
- l'Ing. Francesco Coda e l'Avv. Marcello Fortunato, rappresentanti della ditta Di Maio Geom. Francesco s.r.l., delega pervenuta il 12.11.2021.

Scopo della riunione tecnica

L'odierna riunione tecnica è stata dunque predisposta al fine di ottemperare a quanto disposto dal TAR Campania Sez. II Salerno, con la sentenza breve n. 1859/21 – Pratica n. CA/379/21, in oggetto, con la quale il G.A., in accoglimento del ricorso proposto per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti dalla ricorrente Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l., ha annullato, stante anche l'esito del riesame, il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021, esclusivamente in base alle seguenti motivazioni che si riportano integralmente:

“Ritenuto che il ricorso introduttivo è manifestamente fondato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l'esito del riesame, dal quale è emerso come, a differenza di quanto tenuto presente nel corpo motivazionale del decreto n. 30 dell'01.02.2021, l'impianto di Giffoni Valle Piana risulta autorizzato ad effettuare operazioni afferenti alle tipologie R12/R13 per un quantitativo di rifiuti pari a 513.670 (e non a 379.130) tonnellate all'anno, il che comporta un incremento certamente inferiore rispetto a quello erroneamente tenuto presente dalla P.A. ai fini della sottoposizione a VIA;

Ritenuto che il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 è nullo per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga "in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte" ed "allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate";

Considerato invero, che nessun contraddittorio, quanto meno con la parte ricorrente, è stato instaurato prima dell'adozione dell'atto, il quale comunque difetta di qualsivoglia approfondimento delle "tematiche emarginate", laddove esso conclude nel senso che "la quantità [incrementale] richiesta, pari a 173 .290 ton/anno, sicuramente comporterà un incremento delle operazioni di lavorazione, movimentazione e traffico veicolare, rispetto a quelle già autorizzate", senza affrontare la tematica, sollevata nel ricorso originario e reiterata nei motivi aggiunti, secondo cui "la nuova lavorazione ha ad oggetto rifiuti già legittimamente presenti in sito che, invece di essere lavorati altrove, concludono il processo di recupero nel medesimo impianto. Non si verifica, cioè, alcun incremento di movimentazione e traffico veicolare. Anzi, è vero l'esatto contrario, ove si consideri che i rifiuti stoccati non dovranno essere ricaricati e portati a smaltimento altrove, ma verranno frantumati in sito. E ciò, trova conferma nella relazione tecnica in atti: «la modifica oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità attiene solo all'aggiunta dell'attività R5 che rappresenta la frantumazione e la successiva cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti già gestiti ed autorizzati». I rifiuti, cioè, sono sostanzialmente gli stessi. Dunque, nessun incremento di movimentazione e traffico veicolare".

È dunque necessario rinnovare l'istruttoria in conformità al contenuto della decisione giurisdizionale e alle "tematiche emarginate" nella stessa e in contraddittorio col ricorrente ed eventualmente di concerto con le parti coinvolte, fermo restando che le ulteriori motivazioni, che hanno indotto la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania a sottoporre a VIA il progetto, e che non appaiono travolte dalla sentenza in oggetto, sono indipendenti dalle variazioni delle quantità di rifiuti trattate nell'impianto

e richieste dal proponente, e attinenti all'ubicazione del sito e del relativo contesto areale.

La sentenza in oggetto, infatti, produce effetti conformativi in relazione al vincolo a carico dell'amministrazione in ordine all'attività di rinnovazione dell'atto e non esaurisce la vicenda tra le parti, che continua nell'esercizio dell'ulteriore attività amministrativa (trattandosi di interesse legittimo pretensivo), resa necessaria per soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente.

Al contempo, l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato”.

(...)

“Gli Enti invitati, compresi nell'elenco degli Enti potenzialmente interessati al progetto e trasmessi dal proponente, sono stati interpellati nell'odierna riunione tecnica, per le seguenti competenze:

Aspetti paesaggistici: Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e di Avellino;

Rischio idrogeologico: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Piano Regionale di Bonifica (PRB): ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno.

Estratto del procedimento

Con la sentenza breve n. 1859/21 – Pratica n. CA/379/21 del TAR Campania, Sez. II di SA del 03.08.2021 notificata il 04.08.2021 e passata in giudicato il TAR Campania ha annullato il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021, con i quali la Commissione VIA, nelle sedute del 14.01.2021 e del 03.06.2021, decideva di inviare a VIA il progetto.

Ferme le motivazioni di annullamento, con la sentenza in oggetto, del D.D. n. 30 dell'1.02.2021 in precedenza integralmente riportate, il D.D. n. 158 del 25.06.2021, adottato in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, è stato dichiarato nullo “per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte ed allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate” (cfr. sentenza TAR SA Sez. II n. 1859/2021).

Le ulteriori motivazioni, che hanno indotto la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania di sottoporre a VIA il progetto, e che non appaiono travolte dalla sentenza in oggetto, sono indipendenti dalle variazioni delle quantità di rifiuti trattate nell'impianto e richieste dal proponente, e attinenti all'ubicazione del sito e del relativo contesto areale. In particolare si era ritenuto, anche sulla scorta delle osservazioni relative agli aspetti paesaggistici presentate dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino dell'11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020, che:

- “Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988”.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini” allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: “Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche” e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: “Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio–alta per porosità”.
Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra

effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari". I summenzionati aspetti vanno nuovamente considerati al fine di prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere.

L'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, presenta gli invitati alla riunione ed espone i motivi sottesi alla convocazione della riunione odierna e gli aspetti critici che hanno determinato la decisione di inviare a VIA il progetto per gli approfondimenti richiesti.

Il Geol. Paolo Mirra dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di istruttore tecnico inerente all'istruttoria della Verifica di VIA, illustra brevemente il progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi" Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e le motivazioni che hanno determinato la decisione di assoggettare a VIA il suddetto progetto.

L'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 513.670 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 173.290 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5.

L'impianto in oggetto ricade all'interno della zona classificata "Attrezzature produttive esistenti – Impianti produttivi sparsi".

Dal punto di vista catastale, è identificata su parte della particella 444 del foglio 56; la sola area dell'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.375 mq.

L'area di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico per effetti del D.M.12/06/1967.

L'area di progetto è in parte classificata "Area di cava/sbancamento" secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) riporta l'area come "area di cava".

Le Norme di Attuazione al PSAI sopra citato, all'art.47 – punto 3 prevedono: "Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e rischio esistenti al contorno. Pertanto l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da sottoporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza".

Tale aspetto è, inoltre, riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Giffoni Valle Piana. In questo documento si certifica che dal punto di vista del rischio idrogeologico, l'area ricade nella perimetrazione individuata dal PSAI sopra descritto, e classificata "Area di Cava".

Il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con [Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019](#) (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): [codice 5056C500](#).

La Dr.ssa Adele Lagi, funzionario della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e di Avellino, riassume la nota inviata dalla suddetta Soprintendenza che si allega al presente resoconto. Il tipo di intervento, essendo invasivo, è da ritenersi oggetto di nuova valutazione, visto la vicinanza di siti d'importanza archeologica e la vocazione agricola dell'area.

L'Avv. Marcello Fortunato ritiene che la decisione del TAR sia dovuta al fatto che erano state indicate in maniera errata le quantità di rifiuti da trattare.

Gli interventi che erano stati oggetto di parere favorevole, da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno di Avellino rilasciata nel 2018, sono gli stessi che insistono oggi sul sito.

L'Ing. Francesco Coda, osserva che rispetto alle quantità già autorizzate, si inserisce la linea R5 per il trattamento degli inerti da c&d.

L'Avv. Simona Brancaccio, ritiene che il progetto debba essere valutato complessivamente, rispetto alle lavorazioni effettuate.

L'Avv. Marcello Fortunato, unitamente all'Ing. Coda, dichiara che: La ditta, come da documentazione in atti, risulta già autorizzata per la tipologia R12 e R13 e, per lo stoccaggio di rifiuti per una quantità pari

a 379.130 metri³/anno.

Su tali presupposti, al fine di superare ogni eventuale diverso impatto, limita la propria istanza per il trattamento in R12 e R13 alle medesime quantità senza nessun incremento. Per l'R5 rimane fermo il quantitativo di 169.989 metri³/anno, e quindi per il trattamento solo di una porzione dei rifiuti già stoccati, di cui è già autorizzato lo stoccaggio in sito.

Per quanto concerne la Soprintendenza, prende atto di quanto chiarito dalla stessa, con la nota del 10.11.2021 in ordine alla avvenuta formulazione di apposito parere favorevole del 20.09.2018, a cui ha fatto seguito il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Rappresentando questo lo stato legittimo dell'immobile, chiede alla Soprintendenza di rendere il parere di competenza, così come deve essere, limitatamente alle poche opere marginali oggi previste.

Per quanto concerne il primo profilo, pone all'attenzione delle Amministrazioni intervenute la motivazione resa dal TAR in relazione all'auspicio che i rifiuti già legittimamente presenti nel sito possono concludere il processo di recupero nel medesimo impianto e non essere lavorati altrove.

L'ing. Gianluca Scoppa, funzionario dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, anticipa due osservazioni da tenere conto nella propria istruttoria:

1) identificazione del sito nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) per verificare la eventuale contaminazione del sito.

2) Gli impatti ambientali da verificare sono collegati alla nuova linea R5: emissione in atmosfera e impatto acustico.

La Dr.ssa Adele Lagi ribadisce che il problema non è legato ai quantitativi, ma alla nuova linea R5 che è più prossima a siti archeologici.

L'Avv. Brancaccio fa presente che, dovendo eseguire la sentenza del TAR, dovrà esprimersi nuovamente in ordine all'istanza presentata dal proponente.

Inoltre, fa presente che l'istanza non può essere modificata.

L'Ing. Pengue, dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, informa che fino ad oggi non è stata avviata nessuna ripermimetrazione dell'area.

L'Avv. Marcello Fortunato dichiara: Con riferimento all'osservazione formulata dall'Autorità di Bacino Distrettuale, si precisa che detto Ente è stato ritualmente convocato in sede di CdS culminata nel DD n. 20 del 29.01.2019, il cui parere è stato acquisito favorevolmente; alcun rilievo ulteriore è stato opposto precedentemente.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'Ing. Scoppa, si precisa che la richiedente ha espletato apposite indagini all'esito delle quali non è emersa alcuna contaminazione. Ci si riserva di trasmetterle.

Con riferimento, infine, a quanto rappresentato dalla Soprintendenza precisa che la relativa valutazione, non è relativa alle tematiche di cui al contraddittorio, non incidendo le quantità sul paesaggio. In ogni caso rinnova l'invito a valutare l'istanza muovendo dallo stato legittimo.

L'Avv. Brancaccio informa i presenti che le determinazioni conseguite nella riunione di oggi saranno oggetto di relazione che sarà sottoposta alla Commissione VIA che si esprimerà al più presto sul procedimento, con conseguente nuovo Decreto Dirigenziale, da adottarsi prima della camera di consiglio fissata dal TAR Campania in data 15.12.2021, come riferito dall'avv. Fortunato, per la discussione del ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza TAR Sa Sez. II n. 1859/2021, nelle more depositato dal proponente (R.G. 1452/2021).

Le tempistiche per il nuovo provvedimento sono tuttavia legate alle determinazioni della UOD Autorizzazioni Ambientali di Salerno, in ordine alle indagini preliminari (PBR) che saranno trasmesse dalla ditta.

L'Ing. Pengue, precisa che rispetto alla valutazione resa per il precedente decreto di autorizzazione, resta il fatto che doveva essere preventivamente richiesta una ripermimetrazione dell'area.

La ditta precisa che detto adempimento non era dovuto, in quanto il Comune ha chiarito che l'area è fuori dal sito di interesse. In ogni caso provvederà alla trasmissione sollecitata delle indagini.

Il Dr. Mirra, precisa che il Comune di Giffoni Valle Piana, nella nota del 11.12.2020 trasmessa a mezzo pec, dichiara che il sito ricade nella particella 444 foglio 56."

CONCLUSIONI

All'esito della riunione tecnica del 15.11.2021 così come riportata, e allegata al presente atto, è dunque emerso che, fermi restando gli effetti conformativi del giudicato, le motivazioni, lasciate impregiudicate dal giudicato stesso e che avevano indotto la Commissione VIA ad inviare a procedura

VIA il progetto proposto dalla Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l. risultano tuttora non superate. Richiamando il resoconto integrale della riunione, che si considera parte integrante della presente relazione, si evidenzia che sono stati rilevati, dagli Enti Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, aspetti che non sono stati superati dal contraddittorio instaurato con lo stesso proponente nel corso della citata riunione tecnica. Tali rilievi, di seguito indicati e che non sono stati oggetto della decisione del TAR, non consentono di escludere gli impatti ambientali significativi negativi e pertanto necessitano di essere valutati in sede di VIA. Infatti i citati Enti, ognuno per le proprie competenze, hanno dichiarato quanto segue in sede di riunione:

Con riferimento agli aspetti paesaggistici:

La Dr.ssa Adele Lagi, delegata della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, ribadisce che il problema non è legato ai quantitativi, ma alla nuova linea R5 che è più prossima a siti archeologici.

Inoltre ribadisce che il tipo di intervento, essendo invasivo, è da ritenersi oggetto di nuova valutazione, visto la vicinanza di siti d'importanza archeologica e la vocazione agricola dell'area.

Con riferimento al rischio idrogeologico:

L'Ing. Pengue, dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, precisa che rispetto alla valutazione resa per il precedente decreto di autorizzazione, resta il fatto che doveva essere preventivamente richiesta una ripermimetrazione dell'area, fino ad oggi non avviata.

Con riferimento al Piano Regionale di Bonifica (PRB):

L'ing. Gianluca Scoppa, dirigente dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, anticipa due osservazioni da tenere conto nella propria istruttoria: 1) identificazione del sito nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) per verificare la eventuale contaminazione del sito. 2) Gli impatti ambientali da verificare sono collegati alla nuova linea R5: emissione in atmosfera e impatto acustico.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'Ing. Scoppa, L'Avv. Marcello Fortunato, delegato del proponente, dichiara che "la richiedente ha espletato apposite indagini all'esito delle quali non è emersa alcuna contaminazione. Ci si riserva di trasmetterle".

A tal proposito, in data successiva alla riunione tecnica del 15.11.2021, con pec del 30.11.2021, l'Ing. Francesco Coda, rappresentante della ditta Di Maio Geom. Francesco s.r.l., ha trasmesso la documentazione relativa alle indagini preliminari effettuate sull'area eseguite a giugno 2021, secondo quanto previsto nel Piano Regionale di Bonifica (PRB).

Gli elaborati tecnici trasmessi sono: Relazione Tecnica; Allegato A – inquadramento; Allegato B – Certificato destinazione urbanistica; Allegato C – Documentazione fotografica; Allegato D – Planimetria generale; Allegato E

- Planimetria lay out; Allegato F - Planimetria punti di campionamento; Allegato G - Coordinate dei punti di indagine; Allegato H - Tabella risultati delle indagini ed analisi; Allegato I - Rapporti di prova; Istanza datata 26.11.2021, trasmessa al Comune di Giffoni Valle Piana (SA), all'ARPAC dipartimento provinciale di Salerno e Prefettura di Salerno, in ottemperanza a quanto richiesto nell'art.8 delle NTA del PBR.

In tale documentazione si dichiara che "dalle indagini ambientali preliminari, eseguite sul sito in questione non sono stati riscontrati superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali investigate rispetto ai limiti indicati all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto non si rende necessario l'avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006".

Riguardo il primo punto rappresentato dall'ing. Gianluca Scoppa, in merito alla mancata verifica di un'eventuale contaminazione del sito, si prende atto di quanto trasmesso dal Proponente con pec del 30.11.2021.

Secondo l'ing. Gianluca Scoppa, non sono stati adeguatamente valutati, la stima degli impatti ambientali sulle emissioni in atmosfera e sull'impatto acustico collegati alla nuova linea R5.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, attenendosi alle sole motivazioni che precedentemente hanno determinato l'invio del progetto a procedura VIA e che sono state oggetto della successiva riunione tecnica, in contraddittorio, del 15.11.2021, **si propone dunque alla Commissione di sottoporre il progetto a procedura di VIA, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs.**

n.152/2006 e ss.mm.ii., atteso che le problematiche riscontrate nelle istruttorie precedenti, lasciate impregiudicate dal giudicato e rilevanti ai fini del decidere, permangono anche a seguito del confronto col proponente tenutosi nel corso della riunione tecnica, secondo quanto risulta dal resoconto della riunione tecnica del 15.11.2021 e non consentono di escludere gli impatti ambientali significativi negativi.

In particolare, non sono stati adeguatamente valutati:

- *gli aspetti paesaggistici legati alla nuova linea R5, visto la vicinanza di siti d'importanza archeologica (poco distante l'impianto, è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988) e la vocazione agricola dell'area;*
- *gli aspetti relativi al rischio idrogeologico, non essendo stata ancora avviata la richiesta all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per una ripermimetrazione dell'area in riferimento al PSAI.*
- *le criticità evidenziata da ARPAC: non sono stati adeguatamente valutati la stima degli impatti ambientali sulle emissioni in atmosfera e sull'impatto acustico collegati alla nuova linea R5.*

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Paolo Mirra e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni sopra riportate dall'istruttore.”;

RITENUTO

- α. **DI** dover provvedere all'emissione del parere di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di progetto di “Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6” presentato da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. e contrassegnato con CUP 8658;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 30 del 01/02/2021;
- il D.D. n. 158 del 25/06/2021;
- l'Ordinanza del TAR Campania Salerno sez. II n. 134/2021;
- la sentenza breve del TAR Campania Salerno con n. 1859 del 03/08/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Paolo Mirra ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 01/03/2022, a procedura di VIA, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. il progetto di “Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6” proposto dalla Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, atteso che le problematiche riscontrate nelle istruttorie precedenti, lasciate impregiudicate dal giudicato e rilevanti ai fini del decidere, permangono anche a seguito del confronto col proponente tenutosi nel corso della riunione tecnica del 15/11/2021, secondo quanto risulta dal resoconto della stessa, e non consentono di escludere gli impatti ambientali significativi negativi.

In particolare, non sono stati adeguatamente valutati:

- 1.1 gli aspetti paesaggistici legati alla nuova linea R5, visto la vicinanza di siti d'importanza

archeologica (poco distante l'impianto, è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988) e la vocazione agricola dell'area;

1.2 gli aspetti relativi al rischio idrogeologico, non essendo stata ancora avviata la richiesta all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per una ripermimetrazione dell'area in riferimento al PSAI;

1.3 le criticità evidenziate da ARPAC (non sono stati adeguatamente valutati la stima degli impatti ambientali sulle emissioni in atmosfera e sull'impatto acustico collegati alla nuova linea R5).

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

3.1 al proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l.;

3.2 alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino;

3.3 alla Regione Campania UOD 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;

3.4 alla Provincia di Salerno;

3.5 al Comune di Giffoni Valle Piana;

3.6 all'ARPAC Dipartimento di Salerno;

3.7 all'ASL Salerno;

3.8 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

3.9 alla Comunità Montana Monti Picentini;

3.10 all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;

3.11 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Braccancio